

Direttori dei Dipartimenti
Presidi delle Facoltà
Coordinatori delle Macroaree
Direttori dei Centri con autonomia di spesa
Dirigenti
Scuola di Dottorato

Oggetto: documentazione prevista ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento di Ateneo in materia di Spin-Off e Start-Up emanato con D.R. n. 456 del 03/02/2020

Si rende noto che nel quadro della regolamentazione in materia di procedura di accreditamento di Spin-Off e Start-Up accademiche, gli Organi Accademici nelle sedute del 23/04/2025 e del 29/04/2025 hanno approvato la documentazione prevista ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento emanato con D.R. n. 456 del 03/02/2020 che si trasmette in allegato alla presente.

I criteri adottati saranno applicati in via sperimentale per un periodo di 3 anni al termine del quale l'Università sulla base dei risultati conseguiti potrà decidere se confermare o intervenire modificando la strategia adottata. Per le Spin off che richiedono e/o utilizzano già locali dell'Ateneo, si dovranno stipulare e/o adeguare contratti di comodato secondo le indicazioni deliberate dagli organi dell'Ateneo.

Ad ogni buon fine si invita altresì a consultare la sezione del sito di Ateneo dedicata all'avvio di [Iniziative imprenditoriali \(Spin-off e Start-up\)](#) nate dai risultati della ricerca.

Si prega di dare massima diffusione della presente comunicazione a tutta la Comunità Accademica.

II RETTORE

Prof. Nathan Levaldi Ghiron



NATHAN LEVALDI
GHIRON
30.05.2025 13:44:33
UTC

Allegati:

- 1- Estratto Consiglio di Amministrazione 07_05, seduta del 29/04/2025;
- 2- Convenzione tra Ateneo e Spin-Off;
- 3- Contratto di comodato per l'eventuale utilizzo di spazi dell'Ateneo;
- 4- Accordo di licenza per l'utilizzo del marchio derivativo.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Seduta del

29 aprile 2025



**ESTRATTO DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 29 APRILE 2025**

Il giorno 29 del mese di aprile dell'anno 2025, alle ore 14.00, nei locali dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, si riunisce il Consiglio di Amministrazione, convocato in data 17 aprile 2025, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

.....OMISSIS.....

Sono presenti:

		P.	A.G.	A.
Prof. Nathan Levialdi Ghiron	Rettore	X		
Prof.ssa Maria Cristina Cataudella	Componente	X*		
Prof.ssa Annalisa D'Angelo	Componente		X	
Prof.ssa Daniela Felisini	Componente	X*		
Prof. Roberto Fiori	Componente	X		
Prof. Giovanni Schiavon	Componente	X		
Dott.ssa Maria Susanna Caramelli	Componente	X (fino alle ore 16,40)		
Gen. C. A. Giovanni Nistri	Componente	X		
Ing. Massimo Simonini	Componente	X		
Sig.ra Miriam Calabrese	Componente	X		
Sig.ra Livia Bonacini	Componente	X*		

L'asterisco indica i Consiglieri che partecipano alla riunione da remoto.

Sono altresì presenti: il Prof. Carlo Nucci - Prorettore Vicario, il Pres. Massimo Lasalvia - Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, e la Dott.ssa Silvia Quattrocioche – Direttrice Generale che assume le funzioni di Segretaria.

La seduta si svolge nella Sala del Consiglio sita al IV piano dell'Edificio B dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Presiede il consesso il Rettore Prof. Nathan Levialdi Ghiron il quale, verificata per appello nominale la presenza della maggioranza consiliare, dichiara l'adunanza validamente costituita per discutere e deliberare su tutti i punti iscritti all'ordine del giorno ed apre la seduta alle ore 14,25.

.....OMISSIS.....



DIREZIONE II - DIVISIONE III

Seduta del

29 aprile 2025



7.5) FORMAT “CONVENZIONE TRA ATENEO E SPIN-OFF” E “ACCORDO DI LICENZA PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO DERIVATIVO” AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 11 DEL REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI SPIN-OFF E START-UP (D.R. N. 456 DEL 03/02/2020)

Il Presidente dà la parola alla Direttrice generale la quale sottopone al Consiglio di amministrazione i nuovi format *“convenzione tra Ateneo e Spin-Off”* e *“accordo di licenza senza esclusiva per l’utilizzo del marchio derivativo”*, così come modificati e revisionati dal Comitato Start up e Spin-Off nelle sedute del 19.12.2024 e 18.02.2025.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 2.4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata *“l’Ateneo promuove le iniziative di Spin-Off e di Start-Up, al fine di valorizzare la ricerca svolta nelle proprie strutture, anche per offrire una concreta opportunità di collaborazione ai laureati. Promuove altresì iniziative di trasferimento tecnologico indirizzate al sistema produttivo”*.

L’Università con D.R. n. 456 del 03/02/2020 ha adottato un proprio Regolamento in materia di Spin-Off e Start-Up (di seguito *“Regolamento”*) volto a disciplinare il procedimento di costituzione ed il funzionamento di dette società, le condizioni di partecipazione eventuale alle stesse da parte dell’Ateneo, dei professori e ricercatori e di studenti, nonché i rapporti tra Società ed Università.

L’art. 8 del Regolamento prevede la costituzione di un *“Comitato Spin-Off e Start-Up”*, con funzioni tecnico-consultive, al quale è rimessa la funzione di esprimere pareri in merito alle proposte di costituzione di Spin-Off e/o Start-up, alla loro sostenibilità economica, all’assenza di concorrenza anche potenziale tra le attività imprenditoriali e quelle del Dipartimento/i da cui proviene il risultato di ricerca innovativo, alla compatibilità della partecipazione del personale dipendente in relazione allo svolgimento dei compiti didattici e di ricerca ed all’assenza di conflitti di interesse anche potenziali.

L’art. 14 del Regolamento ha istituito l’Albo degli Spin-Off e delle Start-Up (di seguito *“Albo”*), laddove sono iscritti in sezioni separate: (a) gli Spin-Off partecipati; (b) gli Spin-Off non partecipati; (c) le Start-Up.

L’art. 10 del Regolamento prevede che previa iscrizione nell’Albo *“l’Università e lo Spin-Off devono sottoscrivere, nel rispetto della normativa vigente, apposita convenzione per disciplinare l’eventuale utilizzo di spazi, attrezzature e servizi, nonché gli impegni relativi alla proprietà intellettuale, al know-how, al trasferimento tecnologico e alla collaborazione in attività di ricerca”*.

L’art. 11 del Regolamento dispone che *“Agli Spin-Off è concesso l’utilizzo della denominazione e dei segni distintivi dell’Università, preceduto dalla dicitura Spin-Off, tramite la sottoscrizione di apposito contratto di licenza senza esclusiva, che ne disciplini modalità, durata e oneri a carico del licenziatario. Il contratto di licenza, predisposto dai competenti uffici, deve prevedere, in ogni caso, l’impegno dello Spin-Off a garantire e manlevare l’Università da*

Seduta del

29 aprile 2025



qualsivoglia responsabilità in ordine all'utilizzo dei segni distintivi, nonché le condizioni di risoluzione anticipata e revoca della licenza".

Nella seduta del 22.10.2024, il Consiglio di amministrazione, ha ravvisato la necessità di integrare la composizione del Comitato Spin-Off e Start-Up con un professore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo.

Con il D.R. 3735/2024 il Prof. Renato Baciocchi, Prorettore al Trasferimento Tecnologico (D.R. 3556/2024), è stato nominato Presidente ed il Prof. Renato Marini membro aggiuntivo, in qualità di esperto in materia giuridica, del Comitato Spin-Off e Start-Up.

Il Comitato, nella sua rinnovata composizione, ha revisionato il format di convenzione tra Ateneo e Spin-Off e il format di accordo di licenza senza esclusiva per l'utilizzo del marchio derivativo che erano stati approvati dal Senato Accademico nella seduta del 15.10.2024 e ha elaborato il format del contratto di comodato da utilizzare nel caso di utilizzo da parte delle Spin-Off di spazi di proprietà dell'Ateneo, previa disponibilità dei Dipartimenti coinvolti.

I lavori del Comitato, nelle sedute del 19.12.2024 e 18.02.2025, hanno aggiornato i documenti, conformandoli ai seguenti principi:

- La Convenzione regolante i rapporti tra Università e Spin-Off ai sensi dell'art.10 del Regolamento avrà una durata di tre anni, senza rinnovo automatico.
- Salvo diverso accordo per l'utilizzo a titolo oneroso, la Spin-Off non potrà utilizzare alcuna delle attrezzature e strumentazioni presenti c/o Tor Vergata e nei locali messi a disposizione. In ogni caso, qualsivoglia accordo in merito all'utilizzo delle attrezzature e delle strumentazioni avverrà comunque tenendo conto prioritariamente e compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento coinvolto.
- La Spin-Off dovrà stipulare idonee garanzie con primari istituti assicurativi (polizza responsabilità civile, polizza a copertura danni a beni in uso di proprietà dell'Ateneo, polizza per il personale Spin-Off), che dovranno essere trasmesse tempestivamente all'Ateneo con evidenza delle quietanze.
- La Spin-Off sarà in ogni caso obbligata a manlevare l'Università da qualsiasi danno diretto o indiretto nei confronti del medesimo Spin-Off o di terzi che possa occorrere nello svolgimento delle proprie attività.
- Per le società che faranno richiesta di utilizzo di locali di Ateneo viene prevista la possibilità di concedere spazi dell'Ateneo mediante la stipula di un contratto di comodato, commisurato alla durata di tre anni della convenzione, che prevedrà un importo a titolo di rimborso forfettario di consumi, oneri di gestione dei locali e delle relative parti comuni, parametrato al mq. Il rimborso spese per mq di superficie occupata è stimato suddividendo i costi che sostiene l'Università per servizi e collaborazioni tecnico-gestionali e per ammortamenti e svalutazioni, per la superficie complessiva (al netto delle aree comuni e/o di servizio coperte, stimate il 20% del totale). L'importo risultante, stimato sulla base dei costi 2024 e 2025 contenuti nel bilancio di previsione 2025-2027, è stimato pari a 300€/mq per anno (25€/mq al mese). Per specifiche situazioni legate ad attività svolte dalle Spin-Off che dovessero risultare particolarmente gravose in termini di consumi energetici, si dovranno

Seduta del

29 aprile 2025



adottare diverse metodologie di stima del rimborso spese facendo salva la possibilità di conguaglio in favore dell'Ateneo.

- Il contratto di comodato a tempo determinato costituisce un allegato, parte integrante della Convenzione ex art. 10 del Regolamento.
- L'accordo di licenza d'uso non esclusivo per l'utilizzo del marchio derivativo dell'Ateneo ai sensi dell'art. 11 del Regolamento prevede il pagamento da parte della Spin-Off di un corrispettivo pari al 1,5% del suo fatturato per i primi tre anni. Al rinnovo della Licenza il corrispettivo aumenterà al 3% del fatturato. Viene esclusa la possibilità per la Spin-Off di utilizzare il sigillo di Ateneo. Il marchio derivativo dovrà essere preceduto dalla dicitura Spin-Off ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.

I criteri adottati saranno applicati in via sperimentale per un periodo di 3 anni al termine del quale l'Università sulla base dei risultati conseguiti potrà decidere se confermare o intervenire modificando la strategia.

La Direttrice Generale fa presente che i format *“convenzione tra Ateneo e Spin-Off”*, *“contratto di comodato per l'eventuale utilizzo di spazi dell'Ateneo”* e *“accordo di licenza per l'utilizzo del marchio derivativo”* ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento di Ateneo in materia di Spin-Off e Start-Up emanato con D.R. n. 456 del 03/02/2020 sono stati valutati con parere favorevole dal Senato Accademico nella seduta del 23/04/2025 a condizione che nella licenza del marchio derivativo il corrispettivo annuo dell'1,5% previsto per i primi 3 anni venga riformulato nei seguenti termini: 0,5% per il primo anno, 1% per il secondo anno e 2% per il terzo anno.

Terminata l'esposizione della Direttrice generale, il Presidente dichiara aperta la discussione.

.....OMISSIS.....

IL CONSIGLIO

- udita l'esposizione della Direttrice Generale;
- preso atto dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
- preso atto del Regolamento di Ateneo in materia di Spin-Off e Start-Up emanato con D.R. n. 456 del 03.02.2020;
- visto l'estratto della seduta del Consiglio di amministrazione del 22.10.2024
- visto il D.R. 3735/2024;
- visti i verbali delle sedute del Comitato Spin-Off e Start-Up dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata del 19.12.2024 e 18.02.2025;
- visti i format di *“convenzione tra Ateneo e Spin-Off”*, *“contratto di comodato”* e *“accordo di licenza per l'utilizzo del marchio derivativo”* ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento di Ateneo in materia, così come aggiornati dal Comitato Spin-Off e Start Up nella sua nuova composizione;
- visto il parere favorevole con proposta di modifica dell'*“accordo di licenza per l'utilizzo del marchio derivativo”* espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23/04/2025;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge,

Seduta del
29 aprile 2025



DELIBERA

- di autorizzare i format “convenzione tra Ateneo e Spin-Off”, “contratto di comodato per l’eventuale utilizzo di spazi dell’Ateneo” e “accordo di licenza per l’utilizzo del marchio derivativo” ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento di Ateneo in materia di Spin-Off e Start-Up emanato con D.R. n. 456 del 03/02/2020;
- di conferire al Rettore tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la sola parte dispositiva.

LA DIRETTRICE GENERALE

IL RETTORE


Ai sensi dell’art. 23 bis comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e ai sensi dell’art. 6 del DPCM 13/11/2014

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Il presente estratto informatico, composto da cinque fogli, è conforme all’originale informatico presente presso questo Ufficio.

SEGRETERIA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Dott.ssa Paola Calvitti)

 Paola Calvitti
07.05.2025 11:58:14
GMT+01:00



ATTO CONVENZIONALE

ex art. 10 del Regolamento dell'Università di Roma "Tor Vergata" in materia di Spin Off universitari

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – con sede in Roma, via Cracovia, 50 – 00133 – CF 8021375058 / Partita IVA 02133971008 – PEC:, nella persona del suo Rettore *pro-tempore*, Prof. Nathan Levialdi Ghiron, di seguito denominata "**Tor Vergata**";

E

La Società di Spin off denominata "....." con *sede* legale in, via, CF/PI PEC:, in persona del suo legale rappresentante, di seguito denominata "**Spin-off**";

PREMESSO CHE:

- Tor Vergata è centro primario della ricerca scientifica nazionale ed è sua precipua finalità istituzionale prevista da Statuto, la valorizzazione della ricerca ed il trasferimento tecnologico anche attraverso forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, società e aziende, nazionali e internazionali attraverso le quali realizzare gli obiettivi ritenuti strategici di valorizzazione della ricerca scientifica.
- Tor Vergata ha interesse a favorire e sostenere iniziative di imprenditorialità innovativa sotto forma di Spin off universitario conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 297/99 e ss. mm. ii. e dal D.M. 593/2000 al fine di migliorare le interconnessioni e le sinergie col mondo imprenditoriale per la valorizzazione ed il trasferimento dei risultati della ricerca e al fine di contribuire allo sviluppo economico del territorio.
- Per i fini di cui sopra, Tor Vergata ha adottato il "Regolamento di Ateneo in materia di Spin off e Start Up", emanato con D.R. n. 456 del 02/03/2020, il quale all'art. 10 prevede che i rapporti tra Tor Vergata medesima e gli Spin off siano regolati da apposita convenzione redatta e concordata nel rispetto di quanto ivi stabilito.
- Il Consiglio di Dipartimento di, ha approvato la proposta di costituzione della Spin-off deliberando favorevolmente in merito alla piena compatibilità dell'attività da quest'ultima proposta con quelle istituzionali della struttura.
- Il Consiglio di Amministrazione di Tor Vergata, con delibera n., ha approvato la proposta di costituzione della Spin-off.
- In data si è costituita dinanzi al Notaio la Società ".....", partecipata/accreditata da Tor Vergata, avente il seguente oggetto sociale
- Il Consiglio di Dipartimento di, ha deliberato favorevolmente in merito al testo e alle condizioni previste dal presente atto convenzionale, e alla disponibilità di mettere a disposizione spazi, attrezzature e servizi necessari alla Spin-Off, fatto salvo quanto di seguito stabilito in ordine alla necessità di stipulare ulteriori accordi.
- Il Consiglio di Amministrazione di Tor Vergata, con delibera n., ha approvato il testo e le condizioni previste dal presente atto convenzionale.
- La Spin-Off ha interesse a svolgere la propria attività in collaborazione con Tor Vergata per il perseguimento di obiettivi di interesse comune e, a tal fine, si rende opportuna la definizione dei rapporti reciproci tra i due soggetti, concordando e definendo le modalità ed i termini di fruizione di spazi, attrezzature e servizi universitari da parte dello Spin off;
- La Spin-Off dichiara di aver preso visione, letto e compreso in tutti i suoi punti il "Regolamento di Ateneo in materia di spin-off e start-up" e di accettarlo in ogni sua parte senza alcuna riserva;

Tutto ciò premesso e formando le premesse e relativi allegati parte integrante e sostanziale della presente convenzione le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente Convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra Tor Vergata e la Spin-off in termini di collaborazione scientifica, consulenze, proprietà dei risultati, disponibilità di locali, attrezzature e quant'altro si renda necessario per il conseguimento di obiettivi comuni e condivisi, nel rispetto, in particolare, dell'art. 10 del "Regolamento dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata" in materia di Spin Off e Start Up, emanato con D.R. n. 456 del 02/03/2020, e di quanto previsto dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto dello Spin-off e secondo le modalità di cui al successivo art. 5 della presente Convenzione.

Art. 2 – COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

2.1 Le parti si impegnano a svolgere attività di collaborazione e sviluppo su tematiche di interesse comune e a realizzare sinergie utili a favorire l'implementazione, il trasferimento e la industrializzazione delle conoscenze scientifiche e applicative in materia di

2.2 Ogni qualvolta ricorrano le condizioni e i presupposti di cui all'articolo precedente, e previa deliberazione degli organi competenti del Dipartimento di, oltre a quanto qui convenuto, sarà necessario regolare i rapporti attraverso appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Tali atti aggiuntivi dovranno necessariamente includere tutti gli elementi necessari al corretto svolgimento delle attività di ricerca, e in particolare, disciplinare:

- La messa a disposizione di risorse finanziarie, umane e di quanto necessario al corretto svolgimento delle attività concordate;
- Le modalità di divulgazione e utilizzazione dei risultati scientifici fermo restando il comune interesse alla valorizzazione dell'immagine reciproca nelle comunicazioni esterne;
- Il regime per la brevettazione dei risultati conseguiti, atteso che si farà comunque riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione.
- Il regime per le eventuali pubblicazioni dei risultati scientifici.

Per quanto non specificato dalla presente Convenzione e dagli eventuali accordi successivi, si rimanda alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 3 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

3.1 I diritti di proprietà intellettuale dei soci proponenti e partecipanti ricercatori di ".....", dipendenti di Tor Vergata, frutto delle proprie attività di ricerca istituzionale, saranno di titolarità dell'Ateneo e saranno disciplinati in base all'articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss. mm. ii..

La proprietà intellettuale e industriale dei risultati della ricerca conseguiti dallo Spin off costituito appartiene allo Spin off medesimo qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 64 commi 1 e 2 del Codice della Proprietà Industriale.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 64 comma 3 del Codice di Proprietà Industriale, lo Spin off potrà esercitare il diritto di opzione ivi previsto, previa espressa autorizzazione dell'Università. **(N.B. Versione solo per le Spin-Off Partecipate)**

3.2 La titolarità delle conoscenze, del know-how e di eventuali risultati brevettabili sviluppati nell'ambito di attività, ricerche e/o progetti congiunti saranno di proprietà comune. Successivi accordi disciplineranno la gestione comune dei medesimi e le relative attività di valorizzazione e sfruttamento.

3.3 I risultati derivanti da attività congiunte, di cui al punto precedente, potranno altresì essere oggetto di pubblicazione, premunendosi comunque di verificare l'eventuale brevettabilità. La parte che intende pubblicare ne darà preavviso all'altra parte, la quale si impegna a dare riscontro entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, trascorsi trenta giorni, il nulla osta si intenderà rilasciato.

Nelle eventuali pubblicazioni dovrà farsi espresso riferimento al contributo delle parti impegnate e coinvolte nella collaborazione.

3.4 La titolarità di risultati brevettabili, derivanti da rapporti contrattuali diversi dalle attività di collaborazione sopra descritte, sarà disciplinata con accordi separati.

Art. 4 – LICENZA DI MARCHIO DERIVATIVO

Tor Vergata, tramite apposito contratto separato, si impegna a concedere a "....." in regime di licenza non esclusiva l'utilizzo del Marchio derivativo preceduto dalla dicitura "Spin-off dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata" nei termini, nei limiti ed alle condizioni stabilite nel medesimo contratto di licenza.

La Spin - Off "....." garantisce e tiene in ogni caso manlevata e indenne Tor Vergata da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del Marchio derivativo.

Art. 5 – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

5.1 Tor Vergata si impegna a:

- a. Concedere, in base alle condizioni che saranno precisamente individuate tra le parti anche con separati accordi scritti e con l'ausilio dei singoli dipartimenti di volta in volta coinvolti, a Spin-off per un periodo massimo di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, per le finalità ivi descritte, il godimento di, individuati nell'ambito del Dipartimento di, così come specificati nell'allegato tecnico che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e meglio definiti nel successivo art.6;
- b. permettere l'accesso del personale della Spin-off all'uopo autorizzato, con le stesse regole vigenti per il personale universitario.

5.1.1 Tor Vergata si riserva il diritto di accedere liberamente, tramite personale incaricato, negli immobili di cui al precedente art. 5.1 e di effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà più opportuni secondo le esigenze proprie. Eventuali anomalie saranno, a cura del personale suddetto, immediatamente segnalate al Responsabile indicato dal Prof.

5.2 La Spin-Off si impegna a:

- a. non svolgere attività in concorrenza con quella istituzionale e/o commerciale di Tor Vergata e delle sue strutture decentrate;
- b. osservare e far osservare al proprio personale le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, vigenti all'interno degli ambienti universitari, in attuazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.), sollevando espressamente Tor Vergata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo e/o da ogni eventuale richiesta o pretesa di terzi;
- c. attenersi, per quanto riguarda l'accesso alla struttura universitaria ospitante da parte del personale operante nella Spin-off, alle disposizioni ed agli orari previsti dalla struttura ospitante per l'accesso ai suoi locali, salvo specifica autorizzazione all'accesso in orari diversi da parte della struttura ospitante di "Tor Vergata";

- d. utilizzare i locali che, con separato accordo, saranno concessi in godimento, esclusivamente per lo svolgimento delle attività dello Spin-off medesimo, con divieto di sublocazione e cessione anche parziale, nonché divieto di mutamento di destinazione;
- e. utilizzare con diligenza i beni immobili, e le pertinenze concessi in godimento allo stesso dalla presente Convenzione, ed a restituire gli stessi alla scadenza della Convenzione, in buono stato di conservazione, in rapporto al deperimento naturale dovuto all'usura e a provvedere a rimborsare le spese per riparazioni conseguenti a danni arrecati con l'utilizzazione non corretta dei beni;
- g. contribuire, altresì, in proporzione all'effettivo utilizzo annuo, alle spese di manutenzione nonché agli oneri ed ai consumi relativi agli immobili di cui all'art. 5.1.

Art. 6 – SPAZI, ATTREZZATURE E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE

6.1 In riferimento alle finalità enunciate in premessa, e così come specificato nel precedente art. 5, Tor Vergata - Dip. di concede allo Spin-off il godimento degli spazi ubicati presso, così come meglio evidenziati nell'allegato tecnico parte integrante della presente Convenzione.

Lo Spin-off, a fronte dell'utilizzo degli spazi sopraindicati, si impegna a versare a Tor Vergata un rimborso forfettario annuo, commisurato alla durata di n. 3 anni della presente Convenzione, per consumi, oneri di gestione dei locali e delle relative parti comuni.

Per la specifica pattuizione si rimanda al contratto di comodato allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

6.2 Salvo quanto potrà essere concordato con separato accordo che ne preveda l'utilizzo a titolo oneroso, la Spin-off non potrà utilizzare nessuna delle attrezzature e strumentazioni, presenti c/o Tor Vergata e nei locali messi a disposizione ai sensi del presente accordo.

In ogni caso, laddove dovesse addivenirsi alla stipula dell'accordo di uno specifico separato accordo in merito, l'utilizzo delle attrezzature e strumentazioni avverrà comunque tenendo conto e compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento medesimo e per le esclusive finalità della presente Convenzione.

All'atto dell'assegnazione dei locali sarà redatto apposito Verbale di consegna contenente anche l'inventario dei beni ivi presenti.

È responsabilità dei Referenti di cui all'Art. 12 la verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, secondo quanto definito nel presente atto e nei relativi allegati ad esso.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ E MANLEVA

Ogni responsabilità, di qualunque genere e tipologia, inerente le attività svolte dalla Spin-Off fa interamente carico a quest'ultima.

La Spin-Off è responsabile di qualunque fatto doloso o colposo imputabile al proprio personale coinvolto nelle attività di cui al presente contratto, che cagioni danni diretti o indiretti, materiali o immateriali all'Università, a terzi o a cose di terzi, e si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla tempestiva riparazione di eventuali beni danneggiati.

La Spin-Off è responsabile direttamente ed indirettamente di qualsiasi fatto o atto doloso o colposo derivante o conseguente all'utilizzo delle attrezzature ad esso concesse in uso.

La Spin-Off in qualsiasi caso si obbliga a tenere indenne e manlevata Tor Vergata da qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta nei confronti del medesimo Spin off e di terzi nello svolgimento delle proprie attività.

La Spin-Off si obbliga a tenere indenne Tor Vergata da qualsivoglia pretesa avanzata nei confronti della medesima da soci, dipendenti, collaboratori comunque denominati o inquadrati, clienti, fornitori o, più in generale, da terzi.

In ogni caso si conviene fin da ora che l'Università, Amministratori, Dirigenti e tutto il personale dipendente e non, non saranno in alcun modo responsabili, né saranno pertanto chiamati a rispondere neanche di:

- danneggiamento o deterioramento di cose e/o attrezzature, beni strumentali, apparecchiature elettroniche e/o elettromedicali, il tutto sia fisso sia mobile, oggetti personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gioielli, preziosi, cellulari ecc.) della Società e/o dei propri dipendenti e non;
- sottrazione, smarrimento, incendio, furto e simili di cose e/o attrezzature, beni strumentali, apparecchiature elettroniche e/o elettromedicali, il tutto sia fisso sia mobile, come pure denaro, titoli di credito, oggetti personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gioielli, preziosi, cellulari ecc.), della Spin-Off e/o dei propri dipendenti e non.

In tal senso Spin-Off rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi azione, anche di rivalsa, nei confronti dell'Università, Amministratori, Dirigenti e tutto il personale dipendente e non.

Art. 8 – COPERTURE ASSICURATIVE

La Spin-Off si obbliga a provvedere, per tutta la durata dell'accordo alla stipula di una apposita polizza a idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per gli eventuali danni che il proprio personale, operante per essa a qualsiasi titolo, possa arrecare a persone e/o cose di Tor Vergata e/o di terzi in generale.

La Spin-Off si obbliga altresì a garantire idonea copertura assicurativa, per tutta la durata dell'accordo, a beneficio di Tor Vergata dei beni in uso di proprietà di Tor Vergata stessa per incendio, furto, danneggiamento e per tutto quanto si conviene opportuno assicurare anche in relazione alla natura dell'attività specifica di impresa e ai rischi connessi.

La Spin-Off si obbliga inoltre a provvedere, per tutta la durata dell'accordo, a regolare copertura assicurativa per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o personale operante a qualunque titolo impegnati nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo e di qualunque attività aziendale secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le suddette polizze dovranno essere mantenute sempre in vigore e dovranno essere stipulate entro e non oltre 7 giorni dalla data di efficacia del presente accordo, pena la risoluzione di diritto *ex art.* 1456 c.c. della presente Convenzione.

Le polizze e tutti gli eventuali rinnovi, debitamente quietanzati, dovranno essere trasmesse a Tor Vergata c/o gli uffici competenti e/o a mezzo pec, e comunque dovranno essere consegnati a quest'ultima dietro semplice richiesta scritta. La mancata consegna da parte dello Spin-off determinerà il diritto di Tor Vergata di risolvere il presente accordo *ex art.* 1456 c.c.

Art. 9 - BORSE DI STUDIO, STAGE E TIROCINI FORMATIVI

Nell'ambito delle attività di cui all'art.1, le Parti potranno concordare, con la sottoscrizione di specifiche convenzioni attuative, l'erogazione di fondi da parte di "....." destinati al finanziamento di borse di studio o progetti di ricerca in favore di studenti dei diversi livelli universitari, laureati, specializzandi e dottorandi che partecipino ad attività e ricerche ritenute di proprio interesse.

In nessun caso, la fruizione di borse di studio, tirocinio, stage e borse di dottorato potranno dar luogo a rapporti di lavoro di alcun genere/tipologia, neanche occasionale.

Art. 10 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa e, pertanto, la concessione in uso dei locali, delle attrezzature e dell'utilizzo del Logo del

marchio derivativo, di cui nella presente Convenzione, ai sensi del Regolamento Spin off di Tor Vergata, avrà la medesima durata.

Alla scadenza della Convenzione lo Spin-off sarà dunque tenuto a restituire all'Università e al Dipartimento tutti i beni concessi in uso, completamente liberi da persone e cose anche interposte, pesi o vincoli di sorta, salvo il normale deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Tale restituzione avverrà mediante redazione di apposito verbale di riconsegna di tali beni mobili e immobili, analogo nelle forme e nei contenuti a quello previsto dal precedente art. 6.

Art. 11 – PERSONALE UNIVERSITARIO

Per ciò che concerne la partecipazione del personale universitario alle attività dello Spin-off, si rinvia a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Spin-off di Tor Vergata e alle normative vigenti.

Art.12 – REFERENTI

Il referente per la Spin off è individuato nella persona del suo rappresentante legale.

Il medesimo si impegna in prima persona al rispetto da parte di “.....” delle condizioni e degli obblighi previsti nella presente Convenzione.

Il referente per Tor Vergata è individuato nella persona del Rettore o del Prorettore delegato al trasferimento tecnologico o, di un loro delegato.

Il medesimo monitora costantemente la corretta applicazione di tutte le condizioni previste dalla presente convenzione inerenti direttamente, le attività e i beni del Dipartimento medesimo e del personale universitario coinvolto nello Spin-off.

In caso di violazioni o situazioni di conflitto di interesse con le attività istituzionali dell'Ateneo, il referente di Tor Vergata ne darà immediatamente comunicazione al Rettore.

Art. 13 – RECESSO

Ciascuna parte ha il diritto di recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione all'altra parte con preavviso scritto di mesi 3 (tre), a mezzo pec agli indirizzi indicati in epigrafe.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'inadempimento anche parziale da parte dello Spin-off agli obblighi e agli impegni assunti con la presente Convenzione comporterà automaticamente la risoluzione di diritto del presente accordo, senza bisogno di ulteriore diffida ad adempiere o avvertimento, col conseguente obbligo dello Spin off di riconsegnare immediatamente i locali e le attrezzature concesse in godimento.

L'inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione comporterà altresì l'avvio del processo di cancellazione dello Spin-Off dal relativo Albo di Ateneo, secondo le modalità di cui agli artt. 10.6 e 13.3 e 4 del “Regolamento di Ateneo in materia di Spin Off e Start Up”.

Tor Vergata si riserva comunque ogni conseguente azione volta al recupero di somme o all'ottenimento degli adempimenti dovuti dallo Spin-off.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti danno atto che i dati raccolti nell'espletamento della presente convenzione, saranno trattati in conformità a quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

Dichiarano inoltre di essere titolari autonomi ex art. 24 del Reg. (UE) 2016/679 per i trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione del presente accordo.

I riferimenti dei Titolari del trattamento sono:

- Per l'Università:

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nella persona del Legale rappresentante: Rettore pro tempore, contattabile all'indirizzo mail rettore@uniroma2.it, PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail rpd@uniroma2.it, PEC: _____.

• Per la Spin-Off:

Titolare del trattamento: nella persona del, contattabile all'indirizzo mail:, PEC:, con sede in, via/piazza

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: _____

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione dei contenuti previsti all'interno della presente convenzione.

Le parti sin d'ora dichiarano di garantire il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo e si impegnano a fornire rispettivamente l'informativa ex art. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679.

Art. 16 – SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è esente da tasse e imposte indirette diverse da quelle sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1 commi 353 e 354 della L. 23.12.2005 n. 266.

(Qualora a seguito della negoziazione l'assolvimento dell'imposta di bollo ricada sull'Ateneo)

L'imposta è assolta in modo virtuale nella percentuale del _____ (indicare se nella misura del 100% o del 50%) dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Autorizzazione Bollo Virtuale N. 87893/99 del 02/08/1999 (successivamente estesa a decorrere dal 20/02/2018).

Art. 17 – DICHIARAZIONI FINALI

Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente contratto e dei suoi allegati, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme.

Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento al codice civile e alle leggi vigenti in materia e alle norme regolamentari vigenti emanate da Tor Vergata.

Art. 18 – FORO COMPETENTE

Qualunque controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione, alla validità e all'efficacia della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma lì,

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
ROMA "TOR VERGATA"
IL RETTORE
(prof. Nathan Levialdi Ghiron)

"XXXXXXXXXX."
Il legale rappresentante
.....

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:

DIPARTIMENTO DI

Allegato tecnico

CONTRATTO DI COMODATO A TEMPO DETERMINATO

Con la presente scrittura privata avente ogni effetto di legge

TRA

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con sede in Roma, via Cracovia, 50 – 00133 – C.F. 8021375058 / Partita IVA 02133971008 – PEC:, in persona del suo Rettore *pro-tempore*, Prof. Nathan Levialedi Ghiron, (nel prosieguo denominata “**Tor Vergata**” o “**Comodante**”);

E

La “.....” con sede legale in, via, CF/PI PEC:, in persona del suo legale rappresentante (nel prosieguo denominata anche “**Spin-off**” o “**Comodatarario**”);
congiuntamente denominate “**Parti**” o singolarmente “**Parte**”

si stipula e conviene

quanto segue:

1. OGGETTO - CONSEGNA - STATO DELL’IMMOBILE – SPESE - USO

1.1 Il Comodante consegna al Comodatarario, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, come da apposito verbale che verrà redatto tra le Parti, la seguente porzione immobiliare sita nell’edificio, Via composta da attualmente nella disponibilità del Dipartimento di che ha acconsentito a metterla a disposizione della spin-off con delibera del consiglio di dipartimento del ; il tutto come meglio identificato nella planimetria qui allegata sub **doc. A** (di seguito l’“**Immobile**”), affinché il Comodatarario se ne serva esclusivamente per le finalità di ricerca meglio specificate nell’Atto convenzionale pure stipulato tra le Parti in data odierna.

1.2 Le Parti si danno reciproco atto di conoscere la consistenza dell’Immobile oggetto del presente contratto, che riconoscono essere stipulato con espresso riferimento a tutte le norme di legge (art. 1803 e segg. cod. civ.) che regolano il comodato e nel rispetto di quanto già concordato nell’Atto Convenzionale e di tutti i regolamenti e delibere di Tor Vergata assunte sul punto che il Comodatarario si impegna a rispettare.

1.3 Dalla data odierna il Comodatarario è costituito custode dell’Immobile ricevuto in comodato, ed è tenuto a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia, salvo il normale deperimento d'uso, e non potrà, in nessun caso, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. Allo stesso modo il Comodatarario non potrà utilizzare l’Immobile per finalità e scopi diversi da quanto concordato.

1.4 Il Comodatarario si impegna a versare al Comodante un rimborso forfettario annuo concordemente determinato, sulla base dei pregressi consumi registrati negli anni precedenti, in 300€/mq per anno (25€/mq al mese) per le spese relative alle utenze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo acqua, gas, elettricità, nettezza urbana gestione e pulizia dell’Immobile e, più in generali tutte quelle relative al godimento dell’Immobile, nonché le spese ordinarie per riparazioni di guasti anche agli impianti ivi presenti. L’importo sopra determinato

potrà essere oggetto di conguagli laddove lo stesso dovesse discostarsi dalla previsione di spesa sopra indicata.

2. MODIFICHE E MIGLIORIE

2.1 Il Comodatario, solo previo ottenimento del consenso scritto del Comodante, potrà apportare migliorie e addizioni all'Immobile, nel rispetto delle vigenti norme anche regolamentari.

2.2 Alla scadenza del presente contratto, le eventuali migliorie e addizioni saranno ritenute gratuitamente dal Comodante laddove questo lo desideri; diversamente, dovranno essere immediatamente asportate dal Comodatario e/o l'Immobile riportato al pristino stato.

3. DURATA - RECESSO – RISOLUZIONE E RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE

3.1 La durata del presente comodato è a tempo determinato fissato in 36 mesi decorrenti dalla data odierna. Alla scadenza il presente contratto cesserà automaticamente di produrre effetti e l'Immobile dovrà essere consegnato entro i successivi 3 giorni lavorativi.

È espressamente escluso ogni possibilità di rinnovo automatico, anche tacito.

3.2 Ciascuna Parte potrà recedere, in qualunque momento, con preavviso scritto di 90 giorni per qualsivoglia motivo, anche se non ricorra giusta causa.

3.3 Alla cessazione del contratto, per qualsivoglia causa questa sia intervenuta, il Comodatario si obbliga a restituire al Comodante l'Immobile nello stesso stato in cui si trova all'atto della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

3.4 Restano salve le norme sulla risoluzione in caso di inadempimento delle Parti alle norme del presente contratto e del comodato in generale. Inoltre, il mancato pagamento delle spese di cui all'art. 4.1 comporterà il diritto per il Comodante di risolvere il presente contratto *ex art. 1456 c.c.*

4. NORME APPLICABILI

Il presente contratto, per quanto non espressamente scritto, è disciplinato dalle norme del Capo XIV (artt. da 1803 a 1812) del Codice Civile.

5. SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione del presente contratto, sono carico del Comodatario che si impegna a provvedere tempestivamente alla registrazione dello stesso.

6. MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ

Il presente accordo è espressione delle libere trattative intercorse tra le Parti e non necessita pertanto di specifica sottoscrizione *ex art 1341 c.c.*

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, __. __. 2025

Il Comodante

.....

Il Comodatario

.....

**CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER L'UTILIZZO
DEL MARCHIO DERIVATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA "TOR VERGATA"**

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con sede e domicilio fiscale in via Cracovia 50 – 00133 Roma, Codice Fiscale n. 80213750583, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Nathan Levialdi Ghiron, di seguito denominata, per brevità, anche come "Tor Vergata"

- Licenziante -

E

la Società XXXXX S.r.l., Spin-off accreditata, con sede in Via XXXXXXXXXXXX n. XX, cap XXXX XXXXX (XX), C.F./P.I. XXXXX in persona del suo legale rappresentante XXXXXX, di seguito denominata, per brevità, Spin-off;

- Licenziatario -

PREMESSO

-che l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è titolare del marchio/logotipo "TOR VERGATA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA", nonché del marchio/logotipo derivativo "Spin off dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"" (in breve marchio derivativo Tor Vergata);

-che la Spin-off è una Società operante nel settore

XX

-che la Spin-off è già costituita ed operante sul mercato dal XXXXXX ovvero da XXXXXX anni, e che l'Ateneo ritiene di poter concedere esclusivamente il marchio/logotipo derivativo "Spin off dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"" a fronte del pagamento di un corrispettivo annuo pari al 0,5% del fatturato annuo lordo della società Spin Off per il primo anno, 1% per il secondo anno e 2% per il terzo anno. A decorrere dal quarto anno la percentuale sarà del 3%.

-che la Spin-off è interessata ad acquisire una licenza non esclusiva esclusivamente per l'utilizzo del marchio/logotipo derivativo "Spin off dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"";

-che i marchi sopra citati godono di un'elevata reputazione e di un'immagine comprovata e riconosciuta a livello nazionale ed internazionale;

-che l'utilizzo dei marchi Tor Vergata testimonia esclusivamente il rapporto di derivazione universitaria della società Spin-off (regolamentata e soggetta al rispetto delle regole previste dal Regolamento d'Ateneo in materia di Spin-off e Start-up) e, pertanto, qualsivoglia atto proveniente da quest'ultima non è considerato ascrivibile a Tor Vergata stessa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) DEFINIZIONI

Con il termine “contratto” si intende il presente accordo in ogni sua parte, comprese le premesse e gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Con il termine “Marchi” si intende il marchio/logotipo “TOR VERGATA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA”, nelle sue diverse declinazioni grafiche e di colore contenute nel “Manuale d’uso del logo”, pubblicato sul sito di Ateneo, ivi compresa la versione in lingua inglese, nonché il marchio/logotipo derivativo “Spin-off dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata””.

Con il termine marchi si intende altresì la spendita del nome di Tor Vergata in qualsiasi forma orale e scritta.

2) OGGETTO - LICENZA

Con il presente contratto si concede in uso il marchio derivativo di Tor Vergata così come definito nel precedente art. 1;

-la licenza oggetto del presente accordo deve intendersi come non esclusiva, limitatamente conferita per un periodo di 3 (tre) anni, per le attività proprie della Spin-off finalizzate alla realizzazione dei propri scopi statutari;

-la società Spin Off XXXXXXXXX si impegna a versare a Tor Vergata un corrispettivo annuo pari al 0,5% del fatturato annuo lordo della società Spin Off per il primo anno, 1% per il secondo anno e 2% per il terzo anno. In caso di rinnovo, a decorrere dal quarto anno la percentuale sarà del 3%;

-successivamente, allo scadere del terzo anno dalla stipula, dovranno essere rinegoziate le condizioni economiche come previsto al punto

precedente, anche alla luce dell'effettivo volume di affari generato dalla Spin-off. Sarà rinegoziata altresì la convenzione che regoli, a norma dell'art. 10 co. 2 lett. b), i vantaggi economici che la Spin-off intende attribuire a Tor Vergata anche quale controprestazione per la concessione del marchio derivativo Tor Vergata, nonché la durata della concessione stessa.

3) UTILIZZO

Il Licenziatario si impegna e si obbliga a rispettare e garantire il divieto assoluto di concessione d'uso, di cessione e/o sub-cessione totale o parziale a terzi dei marchi Tor Vergata;

-l'uso dei marchi dovrà avvenire in ogni caso conformemente ed esclusivamente a quanto previsto nell'impostazione grafica e testuale di cui al su menzionato "Manuale d'uso del logo", nel rigoroso rispetto delle forme, dei colori e delle proporzioni ivi rappresentate;

-tra le modalità d'uso oggetto di concessione è compresa anche quella di apporre il marchio derivativo Tor Vergata sul sito internet della Spin-off con possibilità di apporre un link che rinvia al sito internet di Tor Vergata;

- il marchio derivativo Tor Vergata potrà essere utilizzato altresì in associazione con l'eventuale marchio della Spin-off fermo restando, ben inteso, che i marchi Tor Vergata non potranno essere oggetto di registrazione da parte della Spin-off, né essere parte dei marchi della Società, a prescindere dalla registrazione di quest'ultimo;

- l'utilizzo del marchio derivativo Tor Vergata deve in ogni caso avvenire nel pieno rispetto del decoro dell'istituzione universitaria, e in

modo tale da non ledere l'immagine e la reputazione della medesima;
- per qualsiasi altro uso non previsto nel presente contratto o in casi di sopraggiunte particolari esigenze relative alla rappresentazione grafica dei marchi Tor Vergata e/o allo specifico contesto di utilizzo, sarà necessario concordare termini e modalità al fine di acquisire specifica autorizzazione da parte del Rettore di Tor Vergata.

4) DURATA

Il presente contratto avrà la durata di n. 3 (tre) anni decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso. Esso potrà essere rinnovato esclusivamente con l'accordo esplicito definito per iscritto dalle Parti. In ogni caso è esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito ed automatico.

5) GARANZIE E RESPONSABILITA'

Tor Vergata garantisce:

-di essere l'esclusiva proprietaria e titolare dei marchi;

La Spin-off si impegna:

-ad utilizzare il marchio derivativo Tor Vergata secondo le modalità contenute nel "Manuale d'uso del logo", a ciò dedicato, cui si fa espressamente rinvio;

-a che l'uso del marchio derivativo Tor Vergata non sia in alcuno caso lesivo dell'immagine, del decoro e della reputazione di Tor Vergata, ovvero possa screditare il suo ruolo istituzionale, pena l'esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo, fatto salvo il risarcimento del danno;

-a garantire di tenere manlevata ed indenne Tor Vergata da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dall'utilizzo dei marchi e/o dell'eventuale

marchio proprio della Spin-off da parte del medesimo, non potendo e non dovendo Tor Vergata essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto dei marchi di Tor Vergata e/o del marchio proprio della Spin-off;

-a garantire e tenere manlevata ed indenne Tor Vergata da qualsiasi ipotesi di responsabilità diretta e/o indiretta, derivante da danni provocati a terze persone o cose, dai difetti, dai malfunzionamenti impliciti e/o espliciti sussistenti o sopravvenuti e dalla messa in circolazione e/o dall'uso proprio e/o improprio dei prodotti e/o servizi commercializzati, per i quali intervenga l'uso del marchi sotto forma di spendita del nome e dei marchi/logotipo di Tor Vergata in forza del presente contratto, non potendo e non dovendo Tor Vergata essere in alcun modo chiamata a rispondere, né in via esclusiva né in via solidale, di obblighi risarcitori verso i terzi e verso lo stesso Licenziatario per danni di qualsiasi specie natura ed entità;

-non sono in alcun caso e a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione riconducibili e/o riferibili e/o imputabili a Tor Vergata le opinioni, le espressioni o i giudizi, formulati diffusi e utilizzati dalla Spin-off in qualsiasi forma e modalità, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività; qualora tali fattispecie siano tali da configurare qualsivoglia ipotesi di responsabilità di qualsiasi natura e, quindi, ipotesi di risarcimento di danni a persone o cose, diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, la Spin-off si obbliga sin da ora a garantire e tenere manlevata e indenne Tor Vergata dal pagamento di indennizzi, dal

rimborso di spese o dal riconoscimento di altre pretese da parte di terzi, rispondendo in prima persona e per i propri collaboratori e dipendenti, in ogni sede nei confronti degli stessi;

-qualora da tali attività della Spin-off, derivino, altresì, danni diretti o indiretti, patrimoniali e non patrimoniali di qualsiasi natura al buon nome, all'immagine, alla reputazione di Tor Vergata, quest'ultima, ferma restando la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 6, si riserva di agire in ogni sede competente per la tutela dei propri interessi e per la cessazione del fatto lesivo, e fatto salvo e impregiudicato il risarcimento del danno.

6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto si scioglie automaticamente determinando l'interruzione con effetto immediato di qualsivoglia utilizzo dei marchi Tor Vergata nelle seguenti ipotesi:

-utilizzo indebito in tutte le ipotesi di cui agli artt. 2 e 3;

-cessazione dello status di Spin-off accreditata;

-dichiarazione di fallimento o di insolvenza o coinvolgimento del Licenziatario in un procedimento di liquidazione: in tal caso il Licenziante potrà immediatamente recedere dal presente contratto senza che al Licenziatario spetti alcun diritto di restituzione di somme già pagate ovvero indennizzi o risarcimenti di sorta.

7) RECESSO

Ciascuna parte ha il diritto di recedere dal presente Contratto dandone comunicazione all'altra parte con preavviso scritto di 30 giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso le rispettive

sedi legali e/o a mezzo pec (per Tor Vergata a ufficio.brevetti@pec.torvergata.it, per XXXXXX Srl a XXXXXXXXXX). Allo scadere di tale termine il contratto è estinto con effetto immediato determinando l'immediata interruzione di qualsivoglia uso dei marchi da parte della Spin-off.

8) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti danno atto che i dati raccolti nell'espletamento del presente contratto, saranno trattati in conformità a quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

Dichiarano inoltre di essere titolari autonomi ex art. 24 del Reg. (UE) 2016/679 per i trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione del presente accordo.

I riferimenti dei Titolari del trattamento sono:

- Per l'Università:

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nella persona del Legale rappresentante: Rettore pro tempore, contattabile all'indirizzo mail rettore@uniroma2.it, PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail rpd@uniroma2.it, PEC: _____.

• Per _____:

Titolare del trattamento: _____ nella persona del
_____, contattabile all'indirizzo mail:
_____, PEC _____, con sede in
_____, via/piazza _____.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail:

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione dei contenuti previsti all'interno della presente contratto.

Le parti sin d'ora dichiarano di garantire il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo e si impegnano a fornire rispettivamente l'informativa ex art. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679.

10) DICHIARAZIONI FINALI

I diritti e le obbligazioni sorti in base al presente contratto non sono cedibili a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente contratto.

Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente contratto e dei suoi allegati, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme.

Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

11) ONERI E SPESE

Il presente contratto è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli oneri fiscali, le spese contrattuali, nonché quelle di registrazione relative al presente contratto sono poste a carico del Licenziatario.

Roma, lì

Per l'Università di Roma "Tor Vergata"

.....

IL RETTORE

Per la Società SPIN-OFF XXXXXXXX

.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE